



Rep. Ord. n° 455 del 28/06/2013

Oggetto: Zone a Traffico Limitato per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 e s.m.i. è stata istituita la Zona a Traffico Limitato per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5t e non adibiti al trasporto di persone nel centro abitato di Campalto;
- con le ordinanze dirigenziali n° 152, 153 e s.m.i., 154 e s.m.i. e 155 e s.m.i. del 14/04/2011 sono state istituite le Zone a Traffico Limitato per mezzi con massa massima superiore a 3,5t ed adibiti al trasporto di cose sui territori di Mestre Carpenedo, Chirignago - Zelarino, Favaro Veneto e Marghera;
- con deliberazione Giunta Comunale n° 518 del 23/07/2010 la Direzione Mobilità e Trasporti ha provveduto all'interno della ZTL VAM 3 Campalto ad installare tre sistemi di rilevazione fotografica per la rilevazione delle infrazioni a presidio della stessa;
- con ordinanza dirigenziale n° 832 del 30/11/2011 è stata autorizzato in base al D. Lgs. n° 285/1992 ed alla L. n° 248/2006 l'impiego di mezzi fotografici e telematici per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della circolazione definita dall'ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 116 del 28/03/2013 "deliberazione di Giunta Comunale n° 518 del 23/07/2010 inerente le limitazioni al transito dei mezzi pesanti nelle diverse aree dei centri abitati e l'impiego di mezzi fotografici o telematici per la rilevazione delle infrazioni: aggiornamento dei parametri di transito nella ZTL VAM" sono stati integrati i criteri di individuazione dei veicoli in ingresso nelle ZTL VAM introducendo il limite della lunghezza dei veicoli superiori a 7,5m;

Considerato che:

- ai fini del rafforzamento del divieto di transito per i mezzi "pesanti" e dell'identificazione dei veicoli non autorizzati alla circolazione è stata riconosciuta l'opportunità di introdurre un ulteriore parametro di scelta dei veicoli e dei complessi di veicoli non autorizzati al transito e all'accesso nella Zona a Traffico Limitato;
- l'introduzione di un nuovo parametro identificativo non modifica le caratteristiche della Zona a Traffico Limitato così come definita dall'ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 e s.m.i.;
- le categorie di veicoli autorizzati al transito e all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato rimarranno invariati, come le prescrizioni previste dalle rispettive ordinanze;
- restano invariate le seguenti prescrizioni previste dall'ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008:
 - il rilascio dell'autorizzazione o del permesso del Comune di Venezia non è subordinato all'autorizzazione rilasciata da ANAS S.p.A.;
 - per le operazioni di carico/scarico nelle fasce orarie consentite è sufficiente che i veicoli abbiano a bordo apposita documentazione;
 - gli spostamenti aventi sia origine che destinazione interne alla tratta della S.S.14 compresa tra lo svincolo della bretella

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9421
fax 041.545.9490

Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa. Angela Scolaro



autostradale dell'aeroporto e l'intersezione S.S. 14-S.R. 14 possono attraversare la ZTL di Campalto previo rilascio di apposito permesso;

- gli spostamenti aventi o origine o destinazione interna alla stessa tratta di S.S. 14 e che abbiano particolari necessità di contenere il tempo totale di viaggio, per la natura del carico o della tipologia di trasporto, possono attraversare la ZTL di Campalto previo rilascio di apposito permesso;
- il limite di velocità massimo per autotreni, autoarticolati e mezzi d'opera è fissato in 30 km/h;
- per le autorizzazioni ed i permessi concessi in deroga è previsto comunque il divieto di transito nella fascia oraria da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'orario di entrata/uscita delle scuole di Campalto;

Riconosciuta quindi l'opportunità di introdurre il divieto di transito ai veicoli e ai complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone ed aventi una lunghezza superiore a 7,5m;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, comma 2, lettera *i* dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40, 157 e 158 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- l'art. 12, comma 2, primo periodo del D.L. n° 233/2006 convertito con modificazione con L. 248/2006.
- Art. 201 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

1. **fissare nella zone a traffico limitato VAM di Campalto, Mestre Carpenedo, Chirignago - Zelarino, Favaro Veneto e Marghera il divieto di transito per i veicoli ed i complessi di veicoli aventi lunghezza maggiore o uguale a 7,5m, non adibiti al trasporto di persone;**
2. **l'individuazione dei veicoli in infrazione può avvenire anche tramite l'utilizzo di mezzi di rilevazione fotografica o telematica per la rilevazione delle infrazioni ai divieti di transito per veicoli e complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone aventi una massa massima superiore a 3,5t o una lunghezza superiore a 7,5m ai sensi della normativa vigente;**
3. **restano invariate le prescrizioni previste dall'ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 e s.m.i. , non in contrasto con il presente provvedimento.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività a partire dal giorno dall'attivazione delle apparecchiature di rilevazione dei transiti.



La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale a cura della Società AVM S.p.A. A tal fine i segnali in contrasto devono essere oscurati o rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità (fax 0415459490) e al Corpo di Polizia Municipale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 giugno 2013

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori